



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE MICRO , PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE SOA – ANNO 2024

ARTICOLO 1 – FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

1. La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 30.000,00 a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per l'acquisizione di servizi qualificati finalizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA, necessaria alle stesse per la partecipazione a gare di appalto pubbliche.

ARTICOLO 2 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio di Firenze ammontano ad **€ 30.000,00**.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di contributi a fondo perduto.
3. Il contributo camerale sarà pari al **30%** delle spese ammissibili, con un minimo di spesa di € 3.000,00 (esclusa Iva) ed un massimo di contributo per ciascuna impresa pari ad **€ 1.500,00**.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità¹ verrà riconosciuta una premialità di € 100,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui all'articolo 10 del presente disciplinare.
5. I contributi saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 600.
6. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano i presupposti, di chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare le imprese che, alla data di presentazione della domanda e alla data di liquidazione del contributo, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano micro, piccole o medie imprese come definite dall'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014²;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c. siano iscritte e attive³ al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - e. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135⁴;

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

² Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).

³ Verificare da visura camerale che l'impresa risulti attiva.

⁴ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

- f. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14;
 - g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'articolo 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere a), b), c), e), f) e g) non potranno essere sanati qualora non posseduti alla data di presentazione della domanda e non mantenuti alla data di liquidazione del contributo.
 3. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerale.

ARTICOLO 4 – SPESE AMMISSIBILI

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda per le spese sostenute per il rilascio dell'attestazione da parte delle SOA (autorizzate dall'ANAC) per qualsiasi categoria e classifica. Non sono ammissibili le spese sostenute per la verifica triennale della suddetta attestazione.
2. Ogni impresa può presentare una sola richiesta di contributo allegando i documenti richiesti al successivo articolo 7.
3. Possono essere ammesse al contributo le **spese sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024** (criterio di competenza della spesa) purché l'attestazione SOA sia ottenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo alla Camera di Commercio di Firenze.
4. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il richiedente il contributo camerale.
5. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire **dalle ore 9.00 del 23.02.2024 e fino al 30.04.2024**, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito Internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.gov.it.
 2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
 3. L'impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo di domanda, il preventivo di spesa emesso dall'organismo SOA autorizzato dall'ANAC.
-



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

4. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità).
5. La Camera di Commercio di Firenze è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

ARTICOLO 6 – ISTRUTTORIA PER AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di invio per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 3 e complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 5 saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della domanda. **Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.**
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare e/o mancanti della documentazione di cui all'articolo 5, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990).
5. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, comunicazione di non ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
6. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Fermo restando quanto previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.
8. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati, saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa o di ulteriori risorse rese disponibili, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. Le imprese ammesse al contributo dovranno trasmettere, **entro il 31.12.2024**, il modulo per la rendicontazione delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante (corredato dal documento di identità nel caso in cui non sia firmato digitalmente) all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
Non sarà possibile richiedere proroghe successive a tale termine.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

2. Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. **fatture elettroniche relative al rilascio dell'attestazione SOA in formato xml emesse a partire dall'01.01.2024. Tutte le fatture devono riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) che sarà assegnato al progetto e che la Camera di Commercio comunicherà all'impresa tramite la lettera di concessione ed ammissibilità a contributo inviata per PEC.**

Per le fatture eventualmente emesse prima dell'atto di concessione, le imprese beneficiarie dovranno provvedere all'integrazione delle medesime con l'apposizione del CUP assegnato seguendo le modalità, alternative e di seguito riportate, indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 438/2020:

 - stampare il documento di spesa in formato foglio di stile SdI/versione ministeriale ed apporre con scritta indelebile il codice CUP (tale documento dovrà essere conservato ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72);
 - realizzare un'integrazione elettronica da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nella circolare Agenzia delle Entrate 14/E del 2019.
 - b. **copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;**
 - c. **copia dell'attestazione SOA rilasciata dall'organismo SOA autorizzato dall'ANAC.**
3. Le fatture di cui al comma 2 lettera a. del presente disciplinare dovranno essere **quietanzate alla data di presentazione della rendicontazione, pena la non ammissibilità della spesa,** secondo le seguenti modalità:
 - **bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): pagamenti ammessi con la ricevuta di avvenuta esecuzione del bonifico con la dicitura eseguito/pagato** oppure con la disposizione del bonifico e la copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario dalla quale risulti il relativo addebito;
 - **ricevuta bancaria (RI.BA):** pagamenti ammessi con l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dalla lista dei movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - **bancomat:** pagamenti ammessi con la ricevuta bancomat unitamente alla lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto di credito da cui si desuma il relativo addebito;
 - **carta di credito:** pagamenti ammessi con copia della lista movimenti/estratto conto della carta di credito unitamente alla lista movimenti/estratto conto del conto corrente dal quale si desuma l'addebito dell'importo mensile/trimestrale della carta di credito.
 - **assegno bancario non trasferibile:** pagamenti ammessi con copia dell'assegno, unitamente alla copia della lista movimenti/estratto conto su carta intestata dell'istituto bancario del traente dal quale risulti il relativo addebito.

Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.
4. Saranno considerate irricevibili i moduli di rendicontazione privi di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità).
5. L'impresa che, scaduto il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non provveda all'invio della rendicontazione, verrà considerata rinunciataria del contributo e l'ufficio competente procederà, senza ulteriori comunicazioni, con la revoca del medesimo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di valutare che i soggetti richiedenti abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 7.



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

2. Alle rendicontazioni regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
3. Nel caso di rendicontazioni irregolari presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) del presente disciplinare e/o mancanti della documentazione di cui all'articolo 7, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della rendicontazione, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990).
4. Nel caso di rendicontazioni irregolari presentate da soggetti che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 del presente disciplinare, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della rendicontazione, comunicazione di revoca dell'ammissibilità al contributo (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990) alla quale l'impresa dovrà rispondere, in caso di controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
5. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'ammissibilità al contributo sarà revocata e l'istanza archiviata con provvedimento dirigenziale.
6. Fermo restando quanto previsto al comma 3 del presente articolo, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinnoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90). La mancata risposta a tale richiesta deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale e l'ufficio competente procederà, senza ulteriori comunicazioni, con la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.
7. La mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 determinerà, senza ulteriori comunicazioni, la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC)

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 8, comma 2, sarà subordinata, senza eccezioni, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l'ufficio competente invierà per pec una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, per informare l'impresa della revoca dell'ammissibilità del contributo e della relativa archiviazione dell'istanza, senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.

ARTICOLO 10 – CUMULO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.
2. Il contributo è concesso in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L/2023 del 15.12.2023). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.
- 3.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

1. I soggetti beneficiari del contributo camerale sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti da questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità.

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio di Firenze si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della rendicontazione entro i termini stabiliti dall'articolo 7, comma 1 del disciplinare (come già previsto all'articolo 8, comma 7);
 - b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 3 o mancanza della documentazione richiesta dall'articolo 7;
 - c. irregolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali - DURC (come previsto all'articolo 9);
 - d. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - f. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.